

Mozione n. 476

presentata in data 4 settembre 2024

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi, Vitri

Modifica normativa su Cannabis sativa L.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che

- il 22 gennaio 2024 veniva presentato alla Camera dei Deputati dai Ministri dell'interno Piantedosi, della Giustizia, Nordio e della Difesa Crosetto, un disegno di legge relativo a "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";
- nella seduta del 29 maggio 2024 delle Commissioni permanenti riunite Affari costituzionali e Giustizia, il Governo ha depositato emendamento 13.06 (successivamente approvato) che, al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o incolumità pubblica e la sicurezza stradale, modifica la legge 2 dicembre 2016 n. 242, aggiungendo all'art 2 il c. 4 così formulato: «E vietata l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa L.*) coltivata ai sensi del comma 1, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
- la citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, relativa Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa permette la coltivazione della canapa (scientificamente nota come *Cannabis sativa L.*) esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, esclusi quelli farmaceutici, utilizzando sementi certificate conformi alla normativa di settore, secondo le indicazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- le varietà di canapa autorizzate dalla legge 242/2016 sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002. Queste piante non rientrano nel campo di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope poiché hanno un contenuto di THC pari a inferiore allo 0,2%. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 242/2016, la coltivazione di queste varietà è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta invece per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di D-9-tetraidrocannabinolo (THC) e D-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC);

tenuto conto che

- gli usi della canapa autorizzati dalla legge 242/2016 includono alimenti e cosmetici prodotti nel rispetto delle discipline di settore, semilavorati come fibra, canapulo, polveri, cippato e olio carburanti per l'industria e l'artigianato, inclusi quelli energetici con l'uso della canapa come biomassa limitato all'autoproduzione energetica aziendale, materiale per il sovescio, materiale organico per bioingegneria e bioedilizia, materiale per la fitodepurazione di siti inquinati, coltivazioni per attività didattiche, dimostrative e di ricerca da parte di istituti pubblici o privati e coltivazioni destinate al florovivaismo;
- il 25 gennaio 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, annullando il "Decreto ministeriale adottato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute del 21 gennaio

2022 recante l'elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee" e, riprendendo una precedente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ricordava che «la normativa nazionale di ciascun Stato membro può limitare l'utilizzo delle parti della pianta soltanto se tale limitazione sia strettamente indispensabile a tutelare il diritto alla salute pubblica, purché ciò non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento», richiamando il concetto secondo il quale, nella sua attività di gestione del rischio, la pubblica amministrazione deve tutelare interessi contrapposti con diverse gradazioni, adottando una prospettiva dinamica e evitando soluzioni preconcepite, escluse a priori per mancanza di certezza scientifica;

considerato che

- secondo Coldiretti nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati con canapa, dai 400 ettari del 2013 a quasi 4000 nel 2018 e che attualmente l'associazione Imprenditori Canapa Italia stima che l'industria legata alla canapa impiega nel nostro paese circa 15.000 persone, con 3 mila aziende che producono un fatturato annuo intorno ai 500 milioni di euro;
- anche nelle Marche si rischiano pesanti ricadute su filiere agio industriali di eccellenza come la cosmesi, il florovivaismo, il settore dell'erboristeria e degli integratori alimentari, che non hanno nulla a che fare con le sostanze stupefacenti;

preso atto

della forte preoccupazione per il provvedimento in discussione espressa anche dalla Confederazione Agricoltori Italiani (CIA) poiché l'emendamento al disegno di legge sulla sicurezza penalizzerebbe molto gli agricoltori che nel corso degli anni hanno investito in una coltura legale e ad alto valore aggiunto.

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale

ad agire in tutte le sedi possibili per chiedere al Governo e al Parlamento di riconsiderare l'emendamento presentato, avviando invece un confronto con le associazioni di categoria, anche con l'obiettivo di predisporre una nuova normativa nazionale coerente con le richieste delle aziende e del mercato, che eviti la via della criminalizzazione ma si basi su dati scientifici certi.